

**CIRCOLARE USRC N. 19 DEL 15/07/2024**

**Chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande di contributo sisma 2009 che si avvalgono anche del cd Superbonus per la parte eccedente (art. 119 commi 1-ter e 4-quater del decreto-legge 19 maggio 2020).**

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE**

**Visti e Richiamati**


- l'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77 e ss. mm. e ii. (*Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*);
- l'art. 1 del decreto-legge n. 39 del 2024 (*Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura*) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

**Rilevato che**

- per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 risulta necessario adottare strumenti regolatori idonei a consentire l'esecuzione delle opere nel termine indicato al 31 dicembre 2025;
- per i medesimi interventi risulta altresì necessario non compromettere l'unicità dell'intervento soprattutto nei casi in cui le lavorazioni non siano scorparabili rispetto alle due diverse fonti finanziarie;
- sono da fare salve le previsioni di legge e le prassi che regolano gli istituti di cui all'art. 119 che esulano dalla competenza dell'Ufficio Speciale;
- gli interventi sulle parti strutturali finanziati dal contributo pubblico possono essere eseguiti in misura complementare a quelli ricadenti nell'incentivo fiscale;
- non si ravvisano motivi ostativi per richiedere la liquidazione delle somme relative ai lavori realizzati, prioritariamente per l'uno o per l'altro procedimento amministrativo, indipendentemente dalla tipologia di lavorazioni eseguite e in coerenza con la normativa ricostruzione e con quella fiscale,

**Sentiti**

- il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee;
- la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila;

**DISPONE CHE****a) Unico progetto da presentare all'USRC**

Nei casi in cui ci si avvalga della facoltà di richiedere l'agevolazione fiscale di cui all'art. 119 commi 1-ter e 4-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, per accedere ai contributi per la ricostruzione post sisma nonché per accedere al cd Superbonus, per la parte eccedente il contributo previsto dalla ricostruzione, è possibile redigere un progetto unico dell'intervento e un unico computo metrico estimativo. Resta fermo che, nell'ambito del computo metrico e del conseguente quadro tecnico economico, è necessario indicare distintamente le spese ammesse al contributo e quelle eccedenti, ammesse al Superbonus.

**b) Individuazione dell'importo progettuale per la determinazione del primo SAL riferibile al Superbonus**

Alla luce della predisposizione di un unico progetto di cui al punto a) è possibile liquidare in prima istanza il SAL al 30% riferibile al Superbonus considerando come importo quello dell'intero intervento di riparazione con miglioramento sismico. La possibilità di presentare, per entrambi gli istituti un unico progetto e un unico computo, così come prevista dalle linee guida sul tema (1), fermi restando i requisiti di legge, consente di riportare le percentuali degli stati avanzamento lavori richiesti da entrambe le discipline, per poter accedere alla liquidazione dell'importo del medesimo SAL e, all'intero importo progettuale. Non ci sono motivi ostativi, pertanto, per richiedere la liquidazione delle somme relative ai lavori realizzati, prioritariamente per l'uno o per l'altro procedimento amministrativo. Restano ferme le tempistiche previste dalle rispettive norme e la suddivisione individuata nel computo metrico (cfr Faq. 8 guida "Ricostruzione post sisma Italia Centrale e Superbonus").


(1) Linee guida "Ricostruzione post sisma Italia Centrale e Superbonus" e "Incentivi fiscali Sismabonus ed Ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici - Quesiti e soluzioni del dipartimento di Casa Italia"

**c) Impostazione progettuale ordinaria**

Ai fini dell'istruttoria per la concessione del contributo della ricostruzione, ogni ulteriore importo eccedente quello previsto dalla norma sisma, non influisce sul processo di quantificazione del contributo stesso, con la sola condizione inderogabile che l'importo finanziato dalla ricostruzione soddisfi i requisiti essenziali previsti dalla normativa della ricostruzione (i.e. raggiungimento della percentuale della sicurezza sismica). Gli importi "eccedenti" non devono pertanto, di norma, costituire una criticità che metta a rischio il completamento dell'intervento nel suo complesso, tanto da non rendere nuovamente l'immobile fruibile, almeno alle stesse condizioni precedenti a quelle del 6 aprile 2009.

**d) Casi eccezionali di impostazione progettuale**

Nei casi diversi dal precedente punto c) ferma restando l'unicità del progetto e del c.m.e. nonché la necessità che venga comunque garantito il raggiungimento almeno del 60% di sicurezza sismica, sarà onere dei beneficiari e dei professionisti da questi incaricati programmare le lavorazioni strutturali o complementari da eseguire e contabilizzare prioritariamente sulla base di apposito cronoprogramma lavori a valere sulle misure di cui all'art. 119, sia su quelle relative ai finanziamenti di cui al decreto legge n. 39 del 2009 convertito in legge n. 77 del 2009, garantendo la non duplicazione dell'utilizzo in tutto o in parte dei due finanziamenti statali e che il contributo sisma 2009 sia utilizzato all'insegna della convenienza tecnico economica.

**e) Dichiarazioni sostitutive per i casi eccezionali**

Al fine di accedere ai casi di cui al punto d) il richiedente trasmette all'USRC le opportune dichiarazioni sostitutive a firma del professionista incaricato attestanti la non ricorrenza di ogni possibile ipotesi di duplicazione e/o ridondanza delle due forme di contribuzione statale e che il contributo sisma 2009 sia utilizzato all'insegna della convenienza tecnico economica.

**f) Garanzia dell'esecuzione dell'intervento**

Nei casi di impostazione progettuale di tipo eccezionale del punto d), è possibile che il progettista preveda lavorazioni strutturali necessarie al raggiungimento del 60% di sicurezza sismica e necessarie alla restituzione dell'agibilità a valere sull'agevolazione fiscale.

In tali casi, e ai sensi di quanto già previsto dalla FAQ 6 delle linee guida "Incentivi fiscali Sismabonus ed Ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici - Quesiti e soluzioni del dipartimento di Casa Italia", le spese indicate dal richiedente e dal progettista come parte eccedente il contributo sisma e necessarie alla restituzione dell'agibilità sono da intendersi come "accollo obbligatorio".

Per quanto sopra, laddove si realizzino circostanze tali da non permettere l'esecuzione delle precedenti lavorazioni a valere sull'agevolazione fiscale, le lavorazioni stesse sono da intendersi a carico del privato che ne deve garantire la realizzazione ai fini della riparazione e restituzione dell'agibilità degli immobili danneggiati.

Il comune e l'USRC, ai sensi dell'art.7-bis, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, procedono alla revoca del contributo sisma per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme o mancata effettuazione totale o parziale dei lavori ammessi.

**g) Verifiche sulle dichiarazioni**

Nei casi di cui al punto d) l'USRC, principalmente nell'ambito delle verifiche istruttorie sulla ammissibilità al contributo, effettua verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni relativamente alla effettiva convenienza tecnico economica del progetto nonché ogni opportuna attività di controllo segnalando – ove necessario – l'eventuale utilizzo in eccesso delle risorse del contributo e dell'agevolazione fiscale alle Autorità competenti.

La verifica è effettuata a campione nella misura del 20% del numero di pratiche che indicano, su base trimestrale, la volontà di beneficiare dell'agevolazione fiscale mediante le dichiarazioni sostitutive per i casi di cui al punto d) e nei casi di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni.

**h) Opzione sismabonus dopo l'ammissione a contributo – Varianti sostanziali**

Nei casi in cui si intenda beneficiare dell'agevolazione fiscale secondo la modalità di cui al punto d) ma tale indicazione non è stata dichiarata prima dell'ammissione a contributo, occorre attivare le procedure della "variante sostanziale" presentando la documentazione necessaria per procedere alla preventiva approvazione delle stesse secondo la medesima procedura prevista per l'approvazione del progetto iniziale.

**IL TITOLARE DELL'USRC***Ing. Raffaello FICO*